

BOZZA DELLA PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ART. 335 C.P.P.

Modifiche al Codice di Procedura Penale in attuazione dei principi del Giusto Processo

28.04.2019

La presente proposta di modifica del dettato codicistico in materia di iscrizioni delle notizie di reato, durata delle indagini preliminari, potere d’iniziativa del Giudice delle Indagini Preliminari e regime delle nullità, mira a rendere più adeguate, e compatibili al dettato costituzionale e sovranazionale, le disposizioni relative al procedimento penale – e, nella specie, quelle che ineriscono al momento genetico delle indagini preliminari stesse – rispetto ai diritti fondamentali del pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa nella fase delle indagini, del principio della ragionevole durata del processo, dell’obbligatorietà insita nell’esercizio dell’azione penale e del rispetto dell’imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (artt. 112, 111 c.2, 97 Costituzione).

In tema di iscrizioni delle notizie di reato, i numerosi tentativi di rendere la disciplina rispondente ai principi costituzionali succitati non sono riusciti ad eliminare quelle anomalie – aporie di sistema – che ancora oggi violano dogmi ineludibili del processo penale e che non permettono di documentare, con precisione ed esattezza, il momento genetico della fase procedimentale; quest’ultima, finalità propria e *ratio* esclusiva della previsione

contenuta nell’art. 335 c.p.p. “*Registro delle notizie di reato*”.

Ciò, in particolare, è quanto avviene con riguardo ai casi di inerzia inescusabile del titolare della Pubblica Accusa e di eccessiva (talvolta superflua) discrezionalità dello stesso rispetto alla tempestività dell’iscrizione della notizia di reato stessa.

Non può sottacersi, inoltre, il problema inerente la tempistica di trasferimento delle notizie di reato tra i diversi registri laddove, ad esempio, una notizia di reato che è iscritta nel modello 45 debba trasmigrare al modello 21, e che la tardiva iscrizione di una informativa nello specifico registro comporta la lesione del diritto di difesa nella parte in cui viene fornita una risposta negativa alla domanda della parte interessata.

È giunto il momento di pensare alla introduzione di alcune modifiche in grado di restituire al Giudice per le Indagini Preliminari quei poteri di azione e quegli strumenti atti a rivendicare il suo ruolo di garante della legalità delle indagini stesse.

In effetti, il “compito” della iscrizione nel registro previsto dall’art. 335 c.p.p., imposto alla Pubblica Accusa per ottemperare alla primaria esigenza di garantire il rispetto dei

**‘Osservatorio sui Rapporti tra la Camera Penale di Cosenza
e la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane’
istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza del 21 Novembre 2016**

termini di durata massima delle indagini preliminari, è soggettivamente demandato al Pubblico Ministero cui, pertanto, si conferisce il relativo *munus*, senza che il dettato normativo attuale preveda l’esistenza di altre figure legittimate a surrogare l’esercizio ritardato di questo potere-dovere o la configurabilità di sanzioni e/o invalidità processuali, oltre a quelle meramente disciplinari, a seguito dell’attività tenuta dal magistrato stesso.

Il richiamo agli obblighi della *“puntuale osservanza dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona sottoposta ad indagini”*, nel corpo del testo del primo comma dell’art. 335 c.p.p. - e che rimandano ai doveri del magistrato nell’ambito della *“disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa del servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati”* giusta la previsione di cui al D. Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 - è necessario per rammentare all’organo titolare dell’azione penale che, nel contesto della iscrizione della notizia di reato, ogni possibilità di scelta è vietata, ancor di più nel caso in cui il tutto si risolva in un significativo *vulnus* agli interessi del cittadino.

Inoltre, l’obbligo di procedere **“immediatamente”** alle iscrizioni di cui all’art. 335 co. 1 c.p.p., nonostante l’imperatività della sua espressione, non rimanda alla previsione di un termine giuridicamente certo, rigido, computabile ad ore o a giorni, maggiormente ove si consideri il fatto che quella espressione non è accompagnata da termini o da elementi che richiamino al dovere - all’obbligo - indilazionabile, da parte del Pubblico Ministero, della iscrizione della notizia di reato

e del nominativo dell’indagato nell’apposito registro.

La modifica del dettato normativo inerente la disciplina dell’iscrizione delle notizie di reato negli appositi registri non può non coincidere, quindi, con una ‘riforma incisiva di sistema’, che ne determina il coinvolgimento di altri e diversi articoli del codice di rito.

Pertanto, l’introduzione di una modifica strutturale all’interno della categoria delle nullità a regime assoluto, e di quelle a regime cd. ‘intermedio’, trova la sua ragion d’essere, prima di tutto, nell’esigenza di rafforzare il potere - d’ufficio - del Giudice per le Indagini Preliminari di retrodatare il “momento” di iscrizione della *notitia criminis* nell’apposito registro e di individuare, così, la data nella quale l’Accusa avrebbe dovuto procedere all’iscrizione.

Ed è per tale ragione che appare doveroso ampliare il confronto rispetto alla presenza di due aspetti che necessariamente imporranno un dibattito di più ampio respiro.

Nello specifico, se, da un lato, la possibilità di riferire le nullità a regime ‘assoluto’ anche, e soprattutto, alla disciplina delle tempistiche di iscrizione nel registro delle notizie di reato sembra esser diventata, ad oggi, una necessità improcrastinabile, attesa la necessità di pensare, predisporre ed attuare degli strumenti di tutela anche rispetto alla primigenia fase della “nascita” del procedimento penale - quale momento nel quale il pericolo di una compromissione dei diritti e delle garanzie della persona sottoposta ad indagini rischia di essere particolarmente elevato -, dall’altro lato, si ritiene parimenti necessario estendere la portata della modifica anche a quegli aspetti più propriamente legati alla previsione della nullità di ordine generale di cui all’art. 178, co. 1, lett. c), riferita, com’è noto, alla infrazione delle norme concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato e

‘Osservatorio sui Rapporti tra la Camera Penale di Cosenza
e la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane’
istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza del 21 Novembre 2016

delle altre parti private. In quest’ultima previsione, difatti, non v’è alcun cenno ad espressioni quali intervento, assistenza e rappresentanza “dell’indagato” che, in egual modo, stante il disposto di cui all’art. 61 del codice di rito, imporrebbe la estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato anche alla persona sottoposta alle indagini preliminari – e ciò, chiaramente, in ragione dell’importanza e del rango assunto dagli interessi in gioco durante la fase delle indagini preliminari stesse.

È chiaro, quindi, come anche in tale fase, l’esercizio del diritto di difesa non può certamente subire indebite lesioni a cagione dell’inosservanza degli obblighi previsti dal sistema per i magistrati della Pubblica Accusa. Accanto agli atti espressione del diritto dell’Accusa ad interloquire nel processo, agli atti mediante i quali viene esercitata l’azione penale e a quelli attraverso cui il Pubblico Ministero esprime funzioni consultive e requirenti si ritiene debba perciò essere introdotta una nuova *specie* di invalidità circoscritta al potere di iscrizione del Pubblico Ministero.

E ciò a seguito del fatto che la iscrizione ‘irregolare’ genera una chiara lesione del diritto di difesa, integrando la violazione dell’art. 178 comma 1 lett. c) c.p.p., e si presta, altresì, a riflettere i suoi negativi effetti anche rispetto all’**esercizio dell’azione penale**, atteso che quest’ultimo è l’effetto e la potenziale conseguenza della iscrizione stessa.

Ecco perché esistono degli ineliminabili profili di collegamento tra la disciplina di cui all’art. 178 comma 1 lett. b) C.p.p. e la disciplina delle nullità assolute ex art. 179 C.p.

Pensiamo, infatti, possa essere ampliata la categoria delle nullità assolute ex art. 178, co. 1, lett. b) c.p.p. individuando una nuova *species* con effetti immediati e diretti a travolgere un’azione penale volutamente

‘differita’, dal momento che l’individuazione certa ed insuperabile dello status di ‘indagato’ risponde ai principi del Giusto processo.

(esempio: se una citazione dichiarata nulla integra una nullità assoluta perché si ha il timore di introdurre l’idea che una iscrizione volutamente tardiva possa comportare una nullità assoluta, con invalidità degli atti successivi!?)

Ed ancora, si evince una ulteriore e chiara lesione del diritto di difesa ex art. 178 comma 1 lettera c) nella parte in cui viene ripreso il diritto partecipativo dell’imputato al processo nonché i diritti afferenti l’esercizio, ad opera del difensore, della difesa materiale dell’indagato.

In tale categoria deve essere definitivamente eliminato il profilo di pregiudizio attinente le indagini difensive ex art. 391 nonies c.p.p. nella parte in cui l’indagato non ha ancora conoscenza dell’iscrizione a suo carico ma l’attività di indagine è iscritta a carico di ignoti o contro persone differenti.

Rispetto del diritto di difesa e corretto esercizio dell’azione penale non possono essere soggetti, infatti, a deroghe di alcun tipo anche con riguardo alla attività investigativa svolta dal difensore per l’eventualità che si venga ad instaurare un procedimento penale nei confronti del proprio assistito – c.d. attività investigativa preventiva.

Oltremodo, è indispensabile rafforzare il potere del Giudice per le Indagini Preliminari attribuendo funzione conoscitiva, di retrodatazione e di declaratoria di inutilizzabilità dell’attività di indagine compiuta in spregio della tempistica di iscrizione mediante un propositivo intervento sull’art. 407 c.p.p. e, segnatamente, all’interno del comma n°3.

Con la modifica che si prospetta riguardo a quest’ultima esigenza – e che riprende la proposta di integrazione dell’art. 407 co. 3

‘Osservatorio sui Rapporti tra la Camera Penale di Cosenza
e la Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane’
istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza del 21 Novembre 2016

c.p.p. già avanzata dalla Commissione presieduta dal Cons. Giovanni Canzio con la direttiva n. 3.4 in tema di “Indagini Preliminari” - il Giudice per le Indagini Preliminari ha la possibilità di verificare la tempestività della iscrizione della notizia di reato nel registro disciplinato dall’art. 335 c.p.p, con il potere di retrodatare l’iscrizione allorquando il sindacato sulla prontezza di questo adempimento dia esito negativo.

È indispensabile che il Giudice per le Indagini Preliminari rilevi d’ufficio, nel pieno esercizio del potere che già gli è attribuito per i procedimenti iscritti per i soggetti ignoti, discrasie e ritardi anche e soprattutto per i procedimenti iscritti a carico di ‘noti’ senza pericolo di incorrere nell’emissione di pronunce abnormi.

Dunque riteniamo che solo un corretto rispetto dei termini di fase e l’introduzione di una sanzione ‘processuale’ e non soltanto di carattere disciplinare disincentiverà la dilatazione dei tempi di iscrizione.

Così disponendo, si investirà quindi il Giudice per le Indagini Preliminari, cui, per l’appunto, è demandato il potere/dovere di verificare la correttezza delle indagini, dell’ulteriore potere di verificare che l’iscrizione della notizia di reato nel relativo registro sia avvenuta tempestivamente, mentre il richiamo alla inutilizzabilità delle “prove illegittimamente acquisite” di cui all’art. 191 c.p.p. permetterà al **giudice del processo** (*rectius*: del dibattimento) di dichiarare la inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti successivamente alla scadenza del termine,

decorrente dalla data di iscrizione come così eventualmente individuata e rideterminata.

L’intervento *de quo*, con l’attribuzione diretta al Giudice per le Indagini Preliminari del potere di retrodatare l’iscrizione anche per i procedimenti penali iscritti a carico di soggetti noti, e la conseguente inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine previsto, consentirà una certa delimitazione dei tempi investigativi massimi e, di riflesso, provocherà il riequilibrio del funzionamento complessivo della macchina processuale, coniugando contestualmente garanzie, efficienza e ragionevole durata.

Si insiste nel ritenere, nell’ottica dell’omogeneità e del coordinamento delle norme esaminate e per le quali vengono avanzate le seguenti proposte di modifica che disciplinare le tempistiche investigative aiuterà senz’altro a disinnescare i meccanismi elusivi di scadenze temporali non precise e ad eliminare le conseguenze della effettuazione di scelte investigative discrezionali - che spesso si traducono in sacrificio dei diritti appartenenti agli utenti tutti della macchina giustizia.

**BOZZA DELLA PROPOSTA
DI MODIFICA**

ART. 178 C.p.p.

1. All’art. 178 del codice di procedura penale sono aggiunte le seguenti modifiche:

«b) **la immediatezza della iscrizione nel registro delle notizie di reato (335)**, l’iniziativa del Pubblico Ministero nell’esercizio dell’azione penale (50,179) e la sua partecipazione al procedimento»;

c) **l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’indagato (391 nonies)**, dell’imputato (60, 61), e delle altre parti private 874 ss., 83 ss., 89) nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato (90 ss.) e del querelante (336 ss.)

ART. 179 C.p.p.

1. All’articolo 179 del codice di procedura penale sono aggiunte le seguenti parole:

«Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall’art. 178 comma 1 lett. a) **quelle concernenti l’immediatezza della iscrizione nel registro delle notizie di reato (335)**».

ART. 328 C.p.p.

1.All’articolo 328 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma 2:

« Il Giudice per le indagini preliminari, in caso di inerzia del PM provvede altresì, ad esercitare il potere valutativo e rideterminativo della durata delle indagini preliminari, a pena di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del predetto termine; nel caso in cui risulti che il reato sia attribuibile a persona già individuata dispone l’iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato, indicando la data di decorrenza del termine di cui all’art. 405 comma 2».

ART. 335. C.p.p.

1.All’articolo 335 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

«Il termine di iscrizione della notizia di reato decorre dal solo provvedimento del Pubblico Ministero e non già dal compimento delle annotazione informatiche di competenza della segreteria del Pubblico Ministero stesso.

Il Pubblico Ministero, in sede di esercizio dell’obbligo di immediata iscrizione è soggetto al sindacato del

Giudice delle Indagini Preliminari rispetto alla puntuale osservanza dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della diligenza, laboriosità, riserbo, equilibrio e rispetto della dignità della persona sottoposta ad indagini.

«Il Pubblico Ministero è soggetto al potere valutativo e rideterminativo della durata delle indagini preliminari di esclusiva competenza del Giudice per le Indagini Preliminari, con eventuale declaratoria di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del predetto termine (art. 191 C.p.p., art. 178 c. 1 lett. B, art. 179 c.1 C.p.p.)».

ART. 407. c. 3. C.p.p.

1.All’articolo 407 comma 3 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti periodi:

«Il Giudice per le indagini preliminari verifica l’immediatezza degli adempimenti di cui all’ art. 335, eventualmente determinando la data nella quale si sarebbe dovuto provvedere. Il mancato rispetto della tempistica di iscrizione da parte del Pubblico Ministero, su rilievo del Gip, determina l’inutilizzabilità degli atti secondo il regime dell’art. 191 C.p.p. (art. 178 c.1 lett. b), art. 179 c.1C.p.p.)».

**'Osservatorio sui Rapporti tra la Camera Penale di Cosenza
e la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane'
istituito con Delibera della Camera Penale di Cosenza del 21 Novembre 2016**

ART. 415 C.p.p.

1. All'articolo 415 comma 2 del codice di procedura penale sono aggiunte le seguenti parole:

«Quando accoglie la richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il Giudice pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al Pubblico Ministero. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato **indicando la data di decorrenza del termine di cui all'art. 405 comma 2.**».